

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso, C.F. n. 80002170720, con sede legale in Bari (BA), Piazza Umberto I n.1, rappresentata dal Prof. Antonio Felice Uricchio, Rettore dell'Università, nato a Bitonto (BA) il 10/07/1961, ed ivi domiciliato per la carica, di seguito denominata "DSMBNOS"

E

L'Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico "Giovanni Paolo II", C.F. n. 00727270720, con sede legale in Bari (BA), Viale Orazio Flacco n. 65, rappresentato dal prof. Antonio Quaranta, Direttore Generale, nato a Bari il 02/01/1943 ed ivi domiciliato per la carica, di seguito denominato "IRCCS"

Premesso che

- è nell'interesse dei due Enti succitati sviluppare una collaborazione nel campo della ricerca;
- nel quadro delle attività di ricerca di cui al presente atto assumono la connotazione di esclusiva collaborazione scientifica (essendo paritetico l'interesse a ciò, sia da parte dell'IRCCS che da parte del DSMBNOS) le attività di ricerca nel campo del metabolismo, infiammazione e tumori;
- le attività di ricerca di cui sopra sono congruenti con l'attività scientifica istituzionalmente svolta presso gli Enti predetti ;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'IRCCS e il DSMBNOS intendono avviare una collaborazione scientifica finalizzata alla conduzione di attività di ricerca nei campi del metabolismo, dell'infiammazione e della cancerogenesi utilizzando risorse e competenze presenti al loro interno.

Art. 2

Le parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività oggetto della presente collaborazione, sulla base di quanto riterranno opportuno e/o necessario i Responsabili scientifici dei progetti e salvo i Regolamenti interni e le necessarie autorizzazioni degli organi competenti, in ossequio al rispetto della vigente normativa in materia assicurativa, nonché di sicurezza e prevenzione di infortuni sul lavoro, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività di studio e di ricerca, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini del rapporto collaborativo.

Qualora fosse necessario, le parti, sulla base del presente Accordo, potranno procedere alla stipula di specifiche convenzioni.

Art. 3

I Responsabili Scientifici del presente Accordo saranno:

- per il DSMBNOS il prof. Gaetano Villani;
- per l'IRCCS il prof. Antonio Moschetta.

L'eventuale sostituzione dei suddetti dovrà essere comunicata tempestivamente all'altra parte per iscritto.

Art. 4

Il presente accordo ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.



Esso potrà eventualmente essere rinnovato, tramite apposito accordo scritto da sottoscrivere prima della scadenza e previa delibera degli Organi competenti di ciascuna delle due parti. È espressamente escluso il tacito rinnovo.

Art. 5

Gli Enti potranno mettere a disposizione delle attività svolte nell'ambito del presente accordo attrezzature, materiale di consumo, nonché animali da laboratorio, che ciascuna parte acquisirà a proprie spese, ma che saranno tutti ospitati presso lo stabulario del DSMBNOS, all'interno di un apposito blocco dello stesso.

Art. 6

Quale contributo per le spese che si renderanno necessarie per la custodia, la gestione e l'alimentazione degli animali da laboratorio (circa 2.000), l'IRCCS si impegna a corrispondere un importo complessivo pari ad € 120.000,00, che saranno corrisposti nella misura di € 40.000,00 per anno, previo ricevimento delle relative richieste di pagamento.

Art. 7

Ciascuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente convenzione.

Le parti potranno avvalersi o coinvolgere nelle attività oggetto della presente convenzione personale esterno (es. dottorandi, assegnisti e collaboratori) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione di esso alle attività oggetto della presente convenzione potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Ciascuna delle parti si impegna ad applicare al personale ospitato le norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro e Regolamenti applicativi.

Art. 8

I risultati ottenuti dalle attività di ricerca saranno di proprietà comune e non potranno essere oggetto di pubblicazioni senza la preventiva autorizzazione scritta di entrambe le parti interessate. Qualora dall'attività di collaborazione emergessero risultati degni di protezione brevettuale, le parti procederanno alla stipula di un accordo separato che regolerà gli ulteriori rapporti.

Art. 9

La collaborazione di cui al presente contratto non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altro segno distintivo dell'altra Parte (incluse abbreviazioni), se non previa autorizzazione di ciascuna delle Parti.

Art. 10

Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di



acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

Art. 11

Le Parti garantiscono il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*) ed eventuali successive modificazioni, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali effettuati per i rispettivi fini istituzionali avvalendosi, a tal fine, dei responsabili del trattamento dei dati e degli incaricati individuati ai sensi della normativa vigente.

Art. 12

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 13

Il presente accordo è redatto in due esemplari, uno per ciascuna Parte Contraente. Ciascuna Parte assolverà all'imposta di bollo, se dovuta, per l'esemplare di propria competenza. Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986, a spese della Parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 07 GEN 2014

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Il Magnifico Rettore
Prof. Antonio Felice URICCHIO



IRCCS "Giovanni Paolo II"
Il Direttore Generale
Prof. Antonio Quaranta

